Il giudice costituzionale fissa il confine tra disciplina statale e norme regionali: ancora una conferma del divieto per le regioni di imporre limiti alla localizzazione di impianti a energie rinnovabili in zona agricola (nota a C. cost. 166/2014)

Viene ancora una volta all'attenzione del Giudice delle leggi la questione della legittimità costituzionale delle limitazioni poste dalla legislazione regionale alla possibilità di installazione di impianti a energie rinnovabili in zona agricola in contrasto con le previsioni dettate nella materia dal d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)*.
Il problema involge la necessità di stabilire i confini applicativi delle disposizioni regionali nella materia dell'energia, settore di forte impronta comunitaria anche per le implicazioni ambientali sottese, a fronte di un potere di governo del territorio e di promozione dell'agricoltura locale (sempre meno) stabilmente ancorati in capo alle regioni.

Con la sentenza n. 166 dell'11 giugno 2014 in commento la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra norme statali e norme regionali nella materia dell'energia, afferma la prevalenza delle prime, costituenti principi fondamentali, sulle seconde necessariamente cedevoli per il rispetto della disciplina comunitaria.

1. La vicenda
La vicenda riguarda una legge della Regione Puglia, una delle regioni più attive sul fronte dell'applicazione della disciplina sulle energie rinnovabili, ma anche tra quelle maggiormente esposte alle censure di incostituzionalità delle sue leggi per violazione dei limiti della materia.

Si tratta, in particolare, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (*Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale*), legge sottoposta all'esame della Corte Costituzionale in precedenti occasioni (e già dichiarata parzialmente illegittima con sentenza C. cost. n. 119/2010).
Con tale provvedimento, all'art. 4, comma 2 il legislatore pugliese ha vietato la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse(1), salvo quelle provenienti, nella misura minima del 40 per cento, da "filiera corta", cioè da un'area contenuta entro 70 chilometri dall'impianto. Il divieto costituisce l'ultimo di quelli originariamente previsti per l'insediamento nel territorio pugliese di impianti alimentati da fonti rinnovabili, sopravvissuto alla già dichiarata illegittimità costituzionale della l.r. Puglia n. 31/2008 avvenuta con sentenza della Corte Costituzionale n. 119/2010.
In questa occasione il Tribunale amministrativo per la Regione Puglia ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale della disposizione succitata nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse in zona agricola in applicazione della disposizione censurata. L'impianto, infatti, non risultava alimentato in misura sufficiente da biomasse provenienti dalla cd. "filiera corta".

© Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

Secondo il Giudice amministrativo la norma impugnata, nel formulare tale preclusione applicabile al caso sottoposto a giudizio, si poneva in contrasto con l'articolo 12, commi 7 e 10, del d.lgs n. 387 del 2003, che consente espressamente di localizzare gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse in zone agricole, esprimendo un principio fondamentale della materia dell'energia, assegnata alla competenza legislativa statale concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Cost. Inoltre, la disposizione censurata violava la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s, Cost.), posta l'avvenuta emanazione di espresse direttive nella materia, approvate con d.m. 10 settembre 2010 (*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*), di attuazione all'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

2. La decisione in commento

La Corte Costituzionale accoglie la questione sollevata in via incidentale dal T.A.R. Puglia dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 sul divieto di localizzazione degli impianti da biomassa in zona agricola per violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Dichiara, inoltre, ai sensi dell'articolo 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 2, comma 5, della medesima legge.

Di particolare interesse le motivazioni poste alla base della decisione in quanto involgenti la ponderazione di due interessi parimenti primari: lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e la tutela della produzione agricola locale, ove gli interessi facenti capo all'agricoltura assumono però rilievo esclusivamente a fini conservativi, e non di incentivo alla produzione agricola.

La disposizione interposta invocata dal giudice remittente a parametro della legittimità costituzionale della legge regionale impugnata è l'art. 12, comma 7 del d.lgs. n. 387/2003, secondo cui «Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla l. 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14».

La Regione, difendendo la propria scelta ritenuta espressiva delle competenze regionali in materia di agricoltura, di governo del territorio e di energia, aveva sostenuto che la norma impugnata non vieta l'insediamento in zona agricola degli impianti, limitandosi a «prescrivere particolari modalità gestionali», costituite dall'obbligo, al fine di alimentare l'impianto, di approvvigionarsi parzialmente di materiale prodotto entro 70 chilometri dalla struttura. Un tanto per coerenza con «una scelta di politica industriale ed agricola perfettamente razionale» tesa a garantire che l'impianto sito in zona agricola «si ponga, almeno in parte, in funzione complementare rispetto alla produzione agricola» e nel rispetto della «capacità di carico» del territorio di riferimento.

Il fine dichiaratamente perseguito dalla Regione risulta, cioè, quello di integrare produzione agricola e sviluppo energetico obbligando (però) l'impianto energetico ad approvvigionarsi, in parte consistente, per mezzo di biomasse prodotte dal territorio locale attraverso le sue realtà economico-produttive.

La Consulta, nel giudicare fondata la questione sollevata dal Giudice amministrativo, si riallaccia alla propria precedente giurisprudenza sul tema chiarendo, innanzitutto, che l'articolo 12, comma 7, nella parte in cui afferma la compatibilità urbanistica dell'impianto energetico con la vocazione agricola del fondo, riflette il più ampio «principio, di diretta derivazione comunitaria, della diffusione degli impianti a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili». Tale principio, se ammette un temperamento in casi specifici, in ragione, tra l'altro, delle esigenze del settore agricolo, costituisce

© Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

però *una ben delimitata eccezione rispetto alla regola* (sentenze n. 275/2012 e n. 278/2010) e, come tale, non può estendersi oltre i limiti della legge statale. In altri termini, lo *sviluppo della rete energetica* deve ritenersi *l'interesse prioritario* , con possibilità di sottrarre limitate porzioni di territorio agricolo all'insediamento dell'impianto, ove esse meritino cure particolari. Coerentemente con le previsioni legislative dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003, la Corte compie una scelta netta a favore dello sviluppo energetico concludendo che i limiti alla localizzazione in zona agricola hanno lo scopo di preservare il «corretto inserimento degli impianti nel paesaggio» in modo da prevenire il danno che potrebbe venire inferto all'ambiente e all'agricoltura di pregio, ma, al contrario, il perseguimento dell'interesse allo sviluppo della produzione agricola non viene assunto a principio fondamentale della materia.
Richiamando la propria sentenza n. 119 del 2010 la Consulta giudica prevalente la materia "energia" censurando la norma regionale impugnata in quanto trascendente negli obiettivi i limiti della normativa statale di principio in tale ambito materiale. Il raggiungimento dello scopo comunitario si conferma, cioè, come prioritario – e perciò vincolante lo Stato Italiano anche nelle sue articolazioni territoriali, quali le Regioni – trattandosi di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con le disposizioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2011/77/CE e 2003/30/CE*).
Di particolare interesse è il passaggio in cui viene affermato che le stesse Linee guida statali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (peraltro non applicabili alla fattispecie *ratione temporis*) consentono alla Regione di precludere all'impianto energetico solo le «aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili», se interessate da produzioni agricolo – alimentari di qualità e pregio (Allegato 3, paragrafo 17, del decreto ministeriale 10 settembre 2010) (2), laddove gli interessi facenti capo all'agricoltura che assumono rilievo sono però *esclusivamente*quelli *a fini conservativi, e non di incentivo alla produzione agricola* . La Corte osserva che con la disposizione censurata il legislatore regionale non ha inteso salvaguardare dalla distruzione le colture di pregio, bensì promuovere la produzione agricola, rendendola servente rispetto all'impianto energetico autorizzato, in contrasto con i limiti consentiti dalla normativa statale di principio alla localizzazione in area agricola dell'impianto energetico.
La decisione si situa in perfetta coerenza con i precedenti costituzionali resi nella materia.

Come è noto, il legislatore nazionale, in attuazione della direttiva 2001/77/CE, ha adottato un modello di autorizzazione unica affidato alle regioni e strutturato sulla conferenza di servizi, disciplinato dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003. La Corte costituzionale ha ripetutamente riconosciuto al citato art. 12 valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti in oggetto (Corte cost. n. 194/2010; n. 342/2008 e n. 364/2006; n. 224 del 2012, n. 44 del 2011, n. 119 del 2010 e n. 282 del 2009).

In questa occasione la Corte chiarisce ulteriormente che l'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 disciplina le procedure autorizzative per l'apertura dell'impianto e seleziona gli interessi che in tale fase possono assumere rilievo, non escludendo l'introduzione di incentivi affinché, insieme alla produzione dell'energia pulita, venga valorizzata anche l'agricoltura locale, ma precisa che si tratta di profili che possono assumere rilievo nella sola fase posteriore alla localizzazione dell'opera, e che in nessun caso ne possono condizionare l'avvio, stante le disposizioni dell'articolo richiamato.

3. Precedenti collegati
La Corte costituzionale ha riconosciuto in diverse occasioni all'art. 12 del d.lgs. 29.12.2003, n 387 valore di principio fondamentale della legislazione statale ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e

© Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

distribuzione nazionale dell'energia» (cfr. Corte cost. n. 344/2010; n. 168/2010; n. 124/2010; n. 282/2009; n. 364 006; n. 248/2006). In particolare, con la sentenza n. 364/2006 la Consulta ha rilevato l'incostituzionalità della legge regionale pugliese n. 9 del 11 agosto 2005 per violazione dell'art. 117 comma 3, Cost., in quanto la sospensione delle autorizzazioni, prevista dalla legge regionale impugnata in attesa dell'approvazione del Piano energetico ambientale, incide sulla materia « *produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*», che rientra nella competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. In queste materie, ha osservato la Corte, i principi fondamentali si ricavano dal d.lgs. n. 387/2003 (di attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE), che fissa il termine per la conclusione in centottanta giorni dall'inizio del procedimento. Tale termine viene infatti indicato come principio fondamentale ed inderogabile e pertanto non può considerarsi come avente mero carattere indicativo. Inoltre, con la sentenza n. 194/2010 essa ha affermato che «riguardo alla regolamentazione dei titoli abilitativi, in particolare alle ipotesi di applicabilità di procedure semplificate in alternativa all'autorizzazione unica, è riconoscibile l'esercizio della legislazione di principio dello Stato in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (cui va ricondotta la disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici: sentenze n. 282 del 2009, n. 364 del 2006), per esigenze di uniformità e di esercizio unitario di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale (sentenza n. 383/2005), come più in generale nelle materie di competenza concorrente (sentenza n. 119/2010). Afferma, a tal riguardo, la Corte nella sentenza n. 119/2010 che «Pur non trascurandosi la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio, occorre riconoscere prevalente risalto al profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali (sent. n. 166 del 2009): diversamente, l'adozione, da parte delle Regioni, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, di una disciplina come quella oggetto di censura provoca l'impossibilita' di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio, dal momento che l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti e' da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. L'assenza delle linee guida nazionali non consente, dunque, alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa". Con sentenza Corte cost. 6 novembre 2009 n. 282, si è affermato che: "la disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici è attribuita alla potestà legislativa concorrente in tema di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione (cfr. le sentenze n. 342/2008 e, soprattutto, n. 364/2006). Pur non trascurando la rilevanza che, in relazione a questi impianti, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio (v. la sentenza n. 166 del 2009), si rivela centrale nella disciplina impugnata il profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali. La normativa internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti. In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia, come riconosciuto da questa Corte, i principi fondamentali in materia» (così la sentenza n. 364/2006). Di particolare interesse la sentenza Corte Costituzionale n. 44 del 2011 secondo cui non è consentito alle Regioni, in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze n. 119 e n. 344/2010; n. 166 e n. 328/2009). Nel renderne possibile l'istallazione in zona agricola, il comma 7 dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 impone di tener conto delle esigenze di sostegno del mercato agricolo e di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, di tutela delle biodiversità e del paesaggio rurale. Si tratta di esigenze da vagliare in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica, nella valutazione complessiva degli interessi variegati di cui è depositaria la Conferenza dei servizi, non anche di valori che la Regione possa autonomamente tutelare in via preventiva, con la generalità propria dell'intervento legislativo, a discapito dell'esigenza di favorire la

© Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

massima diffusione degli impianti di energia rinnovabile. Ancora sul tema la sentenza della Corte Costituzionale 12 aprile 2012, n. 85 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della l.r. Veneto 18 marzo 2011, n. 7 in materia di impianti fotovoltaici a terra, di impianti alimentati da biomassa e di impianti a biogas e bioliquidi. La Corte ha osservato che, vietando il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo, detta legge contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia, e pertanto ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.
Anche la giurisprudenza amministrativa è intervenuta in più riprese sul rapporto tra legislazione regionale e principi inderogabili posti dal d.lgs. 29 dicembre 2003, n 387 chiarendo che all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 deve essere riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1020). L'autorizzazione unica regionale prevista dal d.lgs. n. 387/2003, solo limitatamente derogabile a favore di procedure semplificate, concreta, del resto, una procedura uniforme mirata a realizzare le esigenze di tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che resterebbe vanificata ove ad essa si abbinasse o sostituisse una disciplina regionale, anche se concepita nell'ambito di una diversa materia (ordinanza n. 203/2006). La giurisprudenza amministrativa ha, anche, chiarito che la disciplina procedimentale dettata dall'art. 12 del d.l. n. 387/2003 è autoapplicativa, nel senso che alla stessa devono immediatamente uniformarsi le Regioni, a prescindere della eventuale adozione da parte loro di atti normativi di attuazione o di linee guida. (T.A.R. Campania, sent. n. 2158/2009, conf. T.A.R. Sicilia, Palermo, sentenza n. 5146/2010). La medesima giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità di discipline regionali sostanzialmente derogatorie dei principi posti dall'art. 12 in oggetto, in particolare per quanto riguarda il termine perentorio di 180 giorni previsto, ha rilevato un insanabile contrasto tra le pratiche dilatorie ed il carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché con il più generale principio di incentivazione all'utilizzo delle fonti rinnovabili ispiratore della direttiva comunitaria n. 2001/77/CE (si vedano, tra le altre, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 4 febbraio 2005 n. 150,; Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2005 n. 680; Cons. Stato, Sez. VI, 9 marzo 2005 n. 971; T.A.R. Umbria, Sez. I, 15 giugno 2007 n. 518; T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza 25 giugno 2007 n. 939; T.A.R. Sicilia, 6 aprile 2009, n. 642).

In materia di tutela dell'aria e di produzione di energia da biomassa in particolare, il T.A.R. Piemonte con sentenza n. 219/2011 ha affermato che la valutazione del progetto in sede di conferenza di servizi correttamente non tiene in unica ed unilaterale considerazione la promozione dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile avulsa da ogni altro aspetto, dovendosi necessariamente fare carico, in un'ottica di bilancio ambientale positivo, che figura prioritariamente tra gli obiettivi della stessa normativa comunitaria, della complessiva compatibilità dell'opera con plurime esigenze quali ad esempio quelle di tutela della qualità dell'aria. Ciò tanto più là dove l'area liberamente prescelta dall'interessato ricada in zona caratterizzata da valori al limite rispetto agli obiettivi di qualità dell'aria fissati proprio dall'Unione Europea (di qualità dell'aria si occupano le direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69 CE, 2002/3/CE e, da ultimo, 2008/50/CE). L'impatto inquinante dell'impianto non può che essere valutato in relazione al tasso di sfruttamento del combustibile impiegato, poiché un basso sfruttamento ovviamente comporta che le emissioni, anche se teoricamente più basse di altri impianti, debbano essere rapportate ad una altrettanto bassa produzione energetica, con conseguente impatto ambientale complessivo proporzionalmente sfavorevole. Gli impianti fotovoltaici in area agricola possono essere realizzati anche se le norme urbanistiche regionali non lo prevedono. Conforme, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4755/2013 pronunciandosi su un ricorso, presentato al T.A.R. del Veneto da privati e associazioni degli agricoltori, contro le autorizzazioni all'installazione di un impianto fotovoltaico rilasciate dalla Regione e dalle autorità di bacino ha ribadito che sulla normativa

© Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

locale prevale il principio comunitario dello sviluppo delle energie rinnovabili, che l'Italia ha recepito nella sua disciplina. In contestazione era la realizzazione di un impianto di superficie pari a 120 ettari in zona agricola, che secondo i ricorrenti era illegittima perché non prevista dal PRG, in cui non figurava la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ma solo interventi funzionali all'attività agricola.

Gianna Di Danieli

(1) Per biomassa deve intendersi la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani (conformemente all'articolo 2, comma 1, lettera *a* , del d.lgs. n. 387/2003)

(2) L'art. 17 – punto 1 delle Linee Guida di cui al decreto 10 settembre 2010 (in vigore dal 3 ottobre 2010) adottato in forza della previsione normativa di cui all'art. 12, comma 10 del DLgs n. 387/2003 e' rubricato *"Aree non idonee "* e stabilisce: «Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, …, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazioni di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3. L'individuazione della non idoneità dell'area operata dalle Regioni attraverso apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, peraltro, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazioni. Gli esiti della istruttoria, da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate». L'allegato 3 – punto c) del decreto 10 settembre 2010, rubricato «Criteri per l'individuazione delle aree non idonee» dispone espressamente che « le zone classificate agricole dai vigenti piani non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei» .

© Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it